

I moduli di contestazione sul sito del Masaf. Questionario sull'impatto della normativa

Commercio sleale all'indice

Denunce online per l'agrifood. Sondaggio Ue entro il 15/3

DI LUIGI CHIARELLO

Le pratiche commerciali sleali condotte dal campo alla tavola, lungo la filiera di fornitura delle produzioni agroalimentari, passando per la distribuzione organizzata, possono essere denunciate al dicastero dell'agricoltura (Masaf). Il ministero ha caricato sul proprio sito web i moduli di denuncia del comportamento sleale e di sintesi: vanno compilati dal denunciante, corredati dagli allegati richiesti e, una volta sottoscritti dal legale rappresentante (o da chi è munito della procura speciale a questo fine), inviati alla casella di posta elettronica pratichesleali@politicheagricole.it. Più pratiche sleali messe in campo dallo stesso operatore vanno descritte in denunce separate.

A ricordare il tutto è una nota di via XX Settembre. La normativa europea che tutela i fornitori e vieta le pratiche commerciali sleali è la direttiva 2019/633, recepita in Italia dal dlgs n. 198/2021; questa prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Ue e riporta un elenco di prassi vietate e di altre autorizzabili solo se concordate tra le parti.

Il dicastero sottolinea poi che, fino al 15/3/2023, è attivo il link https://ec.europa.eu/eu-survey/runner/3rd_survey_UTPs#; a quest'indirizzo i fornitori di prodotti agroalimentari possono compilare un questionario. Si tratta di un sondaggio, lanciato in tutti gli stati Ue dal Centro comune di ricerca - il JRC con sede a Ispra (Varese) - e dalla direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della commissione europea (DG Agri). Il questionario è relativo

alle pratiche sleali nelle diverse fasi della filiera agrifood ed è rivolto proprio alle imprese oggetto della direttiva 2019/633; sostanzialmente, serve a capire la reale applicazione della normativa, spesso aggirata per via dei differenti rapporti di forza lungo la supply chain. Terminata la consultazione, i risultati saranno pubblicati in forma anonima sul sito della commissione.

Ma quali sono le condotte considerate sleali dal legislatore Ue? In sintesi: ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni) e non deperibili (oltre i 60); le modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura; la cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso; il pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all'acquirente; l'imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita del prodotto; il rifiuto di concedere un contratto scritto se richiesto dal fornitore; l'abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell'acquirente; le ritorsioni commerciali o la sola minaccia nel caso in cui il fornitore si avvalga di diritti garantiti dalla direttiva; il pagamento del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti. A queste condotte se affiancano altre, tollerate solo quando sussista un accordo iniziale tra le parti chiaro e non ambiguo che le preveda: ad esempio, la restituzione dell'acquirente di prodotti invenduti o l'imposizione di un pagamento per garantire o mantenere accordi di fornitura. Infine, va ricordato che il dlgs 198/2021 non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.

— © Riproduzione riservata —

